



LA DOCENTE HA DIRITTO DI CONOSCERE LE SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME, DEI GENITORI.

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA DEL TAR VENETO

3 LE SEGNALAZIONI INFORMALI NON SONO “INVISIBILI”

4 IL SEGNALANTE NON HA UN DIRITTO AUTOMATICO ALL’ANONIMATO

1 INTRODUZIONE

Una docente dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni, **provenienti dai genitori** - o comunque dalla rappresentante di classe - contenenti rilievi sulla sua attività professionale, e, per questo motivo, senza nessun procedimento disciplinare, veniva spostata **in altra sezione**, con dimezzamento dell’orario.-

La docente, di conseguenza, protocollava una formale istanza di accesso agli atti all’Istituto scolastico, per prendere conoscenza del contenuto di quelle segnalazioni e spiegava di voler tutelare i propri **diritti lavorativi, personali e professionali**, compresi quelli relativi alla **dignità professionale** e alla **immagine personale**.-

L’Istituto respingeva l’istanza, motivando che *“non essendoci un procedimento disciplinare nei confronti della docente, e trattandosi l’assegnazione dei docenti alle classi di un atto organizzativo interno, non vi sarebbero stati elementi sufficienti per accogliere la richiesta di accesso.”*-

La docente, a quel punto, proponeva ricorso al Tar, assistita dall'Avv. Innocenzo D'Angelo.-

2 LA SENTENZA

Il TAR Veneto con la sentenza n. 681/2026 ha accolto il ricorso qualificando l'interesse all'accesso era **diretto, concreto e attuale**, come richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/1990.-

Non si trattava, infatti, di una richiesta esplorativa, curiosa o meramente investigativa, ma diretta a conoscere **quali affermazioni fossero state rese sul suo conto** e se tali affermazioni avessero contribuito alla decisione di modificare la sua assegnazione oraria.-

Questo collegamento, secondo il TAR, è sufficiente a fondare il diritto di accesso.-

3 LE SEGNALAZIONI INFORMALI NON SONO “INVISIBILI”

Uno dei passaggi più forti della sentenza riguarda **la natura delle segnalazioni**.-

La scuola sosteneva che fossero semplici **comunicazioni informali**, prive della forma tipica dell'atto amministrativo.-

Il TAR, però, **taglia corto**: l'accesso non riguarda solo gli atti ufficiali e protocollati, ma anche **e-mail, segnalazioni, note interne e comunicazioni scritte**, se detenute dalla Pubblica Amministrazione e collegate a una situazione giuridicamente rilevante.-

Il punto è chiaro: se una segnalazione viene usata, anche indirettamente, per valutare la posizione professionale di una docente, **non può restare nascosta**.-

Non può esistere quando serve alla scuola e sparire quando la docente chiede di conoscerla.-

Per il TAR, una segnalazione non può diventare un **“documento fantasma”**: abbastanza importante da incidere sulla vita lavorativa di una persona, ma non abbastanza trasparente da poter essere conosciuta dalla stessa.-

4 IL SEGNALANTE NON HA UN DIRITTO AUTOMATICO ALL'ANONIMATO

Per il TAR, *che richiama un principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa*, **chi presenta una segnalazione nei confronti di un'altra persona non può pretendere automaticamente di restare anonimo.**

Il punto è semplice: se quella segnalazione può incidere sulla posizione lavorativa, professionale o personale del soggetto segnalato, quest'ultimo deve poter conoscere anche la provenienza dell'atto, salvo specifiche e motivate esigenze di riservatezza.

In altri termini, **l'anonimato non è una copertura automatica.**-

Può essere riconosciuto solo in casi particolari, da dimostrare concretamente.-

Se segnalare è un diritto, chi segnala, quindi, deve sapere che la segnalazione non è un atto "invisibile": soprattutto quando produce conseguenze sulla vita professionale altrui, può diventare oggetto di accesso agli atti.-